

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Guy Parmelin  
Consigliere federale  
Capo del Dipartimento federale della difesa  
della protezione della popolazione e dello sport  
Palazzo federale est  
3003 Berna

anticipata per email: [niklaus.meier@babs.admin.ch](mailto:niklaus.meier@babs.admin.ch)

### Revisione della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) – Procedura di consultazione

Signor Consigliere federale,

in relazione alla summenzionata procedura di consultazione, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti considerazioni.

#### OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### Revisione della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Il Cantone Ticino accoglie positivamente la procedura messa in atto dall'amministrazione federale nell'ambito della presente proposta di modifica di legge. In particolare l'integrazione dei cantoni nell'elaborazione della strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ ha permesso di esprimere le nostre necessità e criticità.

In generale possiamo affermare che il nostro Cantone è di principio favorevole alla modifica di legge anche se desidera esprimersi su alcuni argomenti che andremo a presentare nei paragrafi a seguire.

##### Necessità di suddividere il quadro legale di riferimento

In linea con quanto discusso durante l'incontro annuale della Conferenza governativa degli affari militari, della protezione civile e dei pompieri (CG MPP), svoltasi a Lugano il 19 maggio 2017, il Canton Ticino desidera esprimersi sulla necessità di separare l'attuale LPPC in due leggi distinte. In effetti la parte di legge legata alla protezione della popolazione ha principalmente un orientamento legato alla politica di sicurezza, mentre gli articoli relativi alla protezione civile trattano questioni di carattere organizzativo. Inoltre l'attuale normativa include di fondo un conflitto di competenze in quanto la protezione civile è uno dei partner del sistema integrato della protezione della popolazione, il quale comprende pure: polizia, pompieri, servizio di autoambulanza e servizi tecnici.

Il Cantone Ticino, già oggi, dispone di due leggi distinte e constatiamo come questa separazione permetta una maggiore chiarezza e accettazione da parte delle organizzazioni partner.

### **Compiti della protezione civile**

I compiti della protezione civile sono enunciati negli articoli 3 e 27 del progetto di legge. Secondo il Cantone Ticino questi due articoli sono ridondanti e, al loro interno, presentano delle incoerenze.

Proponiamo quindi che nell'articolo 3 vengano presentati i compiti generali richiesti alla protezione civile come pure alle altre organizzazioni partner. Di conseguenza l'articolo 27 dovrà approfondire le prestazioni chiave richieste alla protezione civile, garantendone l'uniformità a livello svizzero.

### **Chiarimento di nozioni**

- a) Nel testo proposto abbiamo spesso riscontrato delle imprecisioni sulla terminologia, in particolare: "competenza", "condotta", "coordinazione", "responsabilità", "vegliare" che rischiano di causare incomprensioni e necessitano quindi una chiara definizione. Teniamo a sottolineare che, a nostro modo di vedere, la condotta in caso di un evento maggiore debba restare di competenza cantonale, e questo nel rispetto di tutte le norme e disposizioni emanate dalla Confederazione. Troviamo quindi improbabile che quest'ultima possa assumere la condotta, in particolare vista l'assenza di una base costituzionale che legittimi tale incarico.
- b) All'interno della legge in oggetto vengono citati: catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitto armato. Secondo il nostro parere è indispensabile, al fine di evitare incomprensioni, che questi termini vengano definiti nel dettaglio, ad esempio per il tramite di un regolamento o breviario esplicativo.

### **Attuazione della mozione Müller**

Siamo convinti della necessità, peraltro già espressa dalla CG MPP nella presa di posizione del 15 marzo 2017 relativa alla revisione parziale della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, sull'attuazione della mozione Müller.

Infatti, riteniamo importante l'adattamento della percentuale di riduzione della tassa d'esenzione dal servizio militare per ogni giorno di servizio prestato presso la propria organizzazione di protezione civile da 4 a 5%. Quest'ultimo punto dovrà trovare spazio all'interno della legge in discussione.

### **Servizio sanitario**

Il Cantone Ticino è molto critico sull'introduzione di un servizio sanitario nell'ambito della protezione civile. In particolare crediamo che la durata della formazione di un milite non permetta di approfondire conoscenze e competenze sufficienti per prestare un servizio sanitario così come descritto, rischiando oltretutto di sviluppare un profilo concorrenziale con l'addetto all'assistenza.

In conclusione, non ci opponiamo di principio, ma proponiamo l'introduzione di un corso complementare sanitario, principalmente strutturato per i militi dell'assistenza, i quali durante la formazione potranno approfondire alcuni temi legati al supporto di strutture sanitarie, senza però diventare *de facto* dei militi sanitari sul modello militare.

Siamo inoltre dell'avviso che l'assistenza sanitaria e l'erogazione di servizi sanitari siano di competenza cantonale e spetti quindi al Cantone l'autorizzazione degli stessi. Pur comprendendo e condividendo che in ambito straordinario siano immaginabili deroghe, non si può rinunciare al principio che siano i Cantoni a definire chi e come debba e possa offrire assistenza sanitaria.

### **Centri di appoggio intercantonali**

Nella strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ essi venivano descritti come delle strutture polivalenti destinate a fornire prestazioni specialistiche attribuite alla protezione civile. Al Cantone Ticino non risulta chiaro il motivo per cui il termine "centri d'appoggio intercantonali" sia citato nella presente legge, unicamente in relazione all'ambito ABC.

Richiediamo inoltre che gli ambiti legati alle località dove verranno costruiti questi centri, il loro finanziamento, la gestione ed i compiti vengano maggiormente approfonditi, così da definirne le responsabilità e la ripartizione dei costi ad essi legati.

Crediamo quindi che la tematica debba essere maggiormente approfondita, integrando nell'elaborazione anche dei rappresentanti dei cantoni.

### **Effettivi di astretti al servizio della protezione civile**

Richiediamo che nel rapporto esplicativo venga inserito un capitolo che analizzi la relazione che verrà forzosamente a crearsi tra le prestazioni richieste e gli effettivi della PCi, i quali a causa del nuovo modello di servizio subiranno un drastico ridimensionamento. Lo scrivente esecutivo auspica che il Cantone possa disporre sul lungo e medio termine degli effettivi necessari a garantire le prestazioni della protezione civile.

### **Unione CR, IPU, IR**

Nell'art. 43 viene definito che un milite di protezione civile può prestare un massimo di 40 giorni di servizio annuali (istruzione di base, istruzione complementare, istruzione di quadri, perfezionamento, corsi di ripetizione); mentre con il termine "corsi di ripetizione" vengono intesi i corsi di ripetizione ordinari, gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino dopo sinistri.

Al Cantone Ticino risulta poco chiaro cosa succeda, in termine di computazione dei giorni di servizio, qualora un milite svolgesse 40 giorni e venisse ulteriormente chiamato in servizio per un intervento d'urgenza. Richiediamo quindi che la legge chiarisca se queste giornate saranno computabili dall'effettivo dei 245 giorni da prestare o meno.

### **Prontezza elevata**

Nella strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ veniva proposto e definito un sistema di prontezza molto dettagliato. Il progetto prevedeva anche un numero di effettivi e i tempi d'entrata in servizio chiaramente definiti.

Sebbene crediamo che un tale grado di dettaglio non sia necessario, siamo però dell'avviso che la legge in oggetto debba prevedere il principio per il quale i Cantoni debbano disporre di un picchetto strutturato.

### **Sistemi di allarme e telecomunicazione**

Per quanto attiene ai sistemi di allarme e comunicazione, le proposte contenute nei testi in consultazione sono prive di riferimenti a chiare valutazioni finanziarie che consentirebbero di quantificarne l'impatto a gestione corrente e sugli investimenti.

La presa a carico di competenze da parte della Confederazione, se di primo acchito potrebbe risultare interessante per il Cantone, rischierebbe poi di rivelarsi uno strumento atto ad imporre in futuro attività onerose da sopportare – come è stato il caso della prova annuale di verifica del dispositivo CH Dunkel.

### **Costruzioni protette**

La Confederazione con il progetto Strategia 2015+, in seguito alla sempre maggiore regionalizzazione dei Cantoni e tenendo conto dell'effettivo fabbisogno attuale e futuro, prevede una riduzione degli impianti di protezione.

Il Cantone Ticino ha sempre avuto un occhio di riguardo per le infrastrutture protette, pianificandole a livello regionale e non comunale. Il risultato è stato una distribuzione omogenea sul territorio con una relativa riduzione del fabbisogno, con un conseguente risparmio finanziario per i proprietari (Comuni / Consorzi / Cantone) e Confederazione.

A nostro avviso, l'intenzione di diminuire il numero di impianti da mettere fuori uso (dismissione) o riconvertire (trasformazione) in rifugi pubblici deve quindi essere finanziata dalla Confederazione.

In particolare i costi di smantellamento delle componenti tecniche, oggi di sua competenza, devono continuare ad essere assunti dalla Confederazione. Si propone inoltre l'introduzione di un incentivo finanziario federale verso i Cantoni che s'impegheranno a trasformare gli impianti non più in pianificazione (non in prontezza per il caso bellico) in rifugi pubblici a favore della popolazione.

Per i Cantoni, che provvederanno ad un'oculata pianificazione strategica ed a una trasformazione esecutiva, dovrà venir corrisposto un importo forfettario per ogni singolo impianto che verrà trasformato per aumentare il grado di copertura in posti protetti. L'importo riconosciuto dovrà essere elargito a seconda del tipo di impianto (PC / IAP / CSP / OP).

A tal proposito la Sezione del militare e della protezione della popolazione (Cantone pilota) ha già allestito un rapporto (dicembre 2017) sul progetto federale "2015+ Impianti" (PC – IAP e settore sanitario) per tutto il territorio cantonale all'attenzione dell'UFPP.

Questo studio permetterà di evitare lo smantellamento (dismissione - demolizione totale) delle strutture protette a favore di un accrescimento di posti protetti di qualità (presenza di servizi, docce, cucina, spazi comuni, ecc.). Nei Comuni con un grado di copertura maggiore del 100% potrebbero essere smantellati alcuni rifugi privati (eseguiti secondo le Istruzioni ITRP 66). Seguendo questa proposta si favoriranno i proprietari di abitazioni che richiederanno la messa fuori uso del rifugio per problemi tecnici oppure in caso di ristrutturazioni di edifici. Questo permetterà inoltre di non intervenire finanziariamente per garantire la prontezza operativa dei rifugi realizzati tra il 1966 e il 1984 (sostituzione apparecchio di ventilazione, ecc.).

### **Segno distintivo della protezione civile**

Il Cantone Ticino è contrario all'utilizzazione del distintivo internazionale della protezione civile unicamente durante i conflitti armati. Infatti, partecipando regolarmente ad interventi risulta fondamentale essere chiaramente riconoscibili e identificabili dai partner della protezione della popolazione così come dai cittadini.

## **OSSERVAZIONI PER ARTICOLO**

### **Art. 2 – Compiti**

Si propone il seguente ampliamento.

*Proposta: "La protezione della popolazione ha quali compiti la protezione: della popolazione, delle sue basi essenziali e dei beni culturali in caso di catastrofi, [...]".*

### **Art. 3 – Organizzazioni partner e terzi**

Il presente esecutivo cantonale identifica, all'interno del presente articolo, la mancanza delle entità chiave all'interno del concetto della protezione della popolazione: "gli organi di condotta", ovvero quelle entità che permettono la coordinazione di vari enti attivi e operanti sul territorio.

*Si propone di modificare il titolo dell'articolo: "Organi di condotta, organizzazioni partner e terzi".*

### **Art 3 cpv. 1 lett. e – Organizzazione partner e terzi**

A nostro modo di vedere è importante che l'attività qui presentata di "salvataggio delle persone" sia menzionata anche nell'articolo 27, capoverso 1.

### **Art. 9 cpv. 1 lett. a – Allerta, allarme e informazione in caso d'evento**

In relazione alla competenza della Confederazione in materia di allerta, è auspicabile che venga estesa anche alle forze di intervento; ciò permetterebbe di finanziarne anche lo strumento.

*Proposta: "Allerta alle autorità ed alle forze preposte ad intervenire in caso di pericolo imminente".*

### **Art. 9 cpv. 2 – Allerta, allarme e informazioni in caso d'evento**

Il concetto di gestione del sistema tecnico volto ad allarmare la popolazione è di fatto interpretabile; è auspicabile una chiara definizione dei costi di progettazione e di mantenimento in servizio dello stesso a carico della Confederazione.

*Proposta: "Gestisce un sistema tecnico volto ad allarmare la popolazione e ne garantisce il finanziamento".*

In alternativa si può anche immaginare l'aggiunta di una lettera all'art. 91 cpv. 1.

#### **Art. 9 cpv. 4 – Allerta, allarme e informazioni in caso d'evento**

In relazione al canale radio d'emergenza, è auspicabile una chiara definizione dei costi di gestione a carico della Confederazione.

*Proposta: "La Confederazione gestisce un canale radio di emergenza e ne garantisce il finanziamento".*

In alternativa si può anche immaginare l'aggiunta di una lettera all'art. 91 cpv. 1.

#### **Art. 12 – Protezione NBC: organizzazioni d'intervento specializzate**

Il riferimento alle "organizzazioni d'intervento specializzate" e i commenti riportati dal rapporto esplicativo creano confusione con quanto citato dagli art. 35 cpv. 4 e 57 cpv. 2 lett. c.

Inoltre la terminologia "la Confederazione può ..." utilizzata al capoverso 3 è vaga e lascia libertà d'interpretazione. Crediamo che la legge debba definire in modo esplicito la strategia e le prestazioni di tali centri.

*Proposta: cpv. 3: "Deve sostenere basi d'appoggio NBC intercantonali con materiale d'intervento".*

#### **Art. 12 – Protezione NBC: organizzazioni d'intervento specializzate**

Siamo dell'avviso che, qualora la Confederazione voglia reclutare persone astrette al servizio di protezione civile per alimentare la dotazione di personale nelle organizzazioni d'intervento specializzate, sia fondamentale concludere delle convenzioni di prestazione con uno o più Cantoni.

Il Cantone Ticino, d'accordo con quanto discusso dalla CG MPP in occasione dell'incontro annuale 2017 a Lugano, è contrario alla costituzione di una formazione di protezione civile propria della Confederazione. Vediamo invece positivamente la messa a disposizione, dietro indennizzo, di personale incorporato nelle organizzazioni di protezione civile, per dare supporto alla Confederazione per lo svolgimento di sue attività.

Chiediamo quindi che questo principio venga inserito in questo articolo di legge.

#### **Art. 18 cpv. 6 – Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza**

Siamo dell'avviso che la Confederazione debba definire tutti quegli interventi tecnici atti a salvaguardare il valore delle installazioni in funzione di fattori oggettivi.

*Proposta: "Può stabilire delle scadenze per Cantoni e terzi nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore; ciò dovrà avvenire proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all'entità dell'intervento e alle necessità tecniche".*

#### **Art. 19 cpv. 7 – Rete nazionale di dati sicura**

È auspicabile che la Confederazione definisca gli interventi tecnici atti a salvaguardare il valore delle installazioni in funzione di fattori oggettivi.

*Proposta: "Può stabilire delle scadenze ed emanare delle direttive per i Cantoni e per i gestori di infrastrutture critiche nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore, proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all'entità dell'intervento e alle necessità tecniche".*

#### **Art. 20 cpv. 6 – Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga**

Siamo convinti che la Confederazione debba definire delle scadenze per la realizzazione del sistema in funzione di fattori oggettivi.

*Proposta: "Può imporre ai Cantoni ed a terzi delle scadenze per garantire la realizzazione del sistema ed emanare direttive per garantirne la salvaguardia del valore, **proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all'entità dell'intervento e alle necessità tecniche**".*

**Art. 21 cpv. 7 – Sistema nazionale di analisi integrata della situazione**

È auspicabile che la Confederazione definisca gli interventi tecnici atti a salvaguardare il valore delle installazioni in funzione di fattori oggettivi.

*Proposta: "Può stabilire delle scadenze ed emanare delle direttive per i Cantoni e per i gestori di infrastrutture critiche nell'ambito dell'attuazione e della salvaguardia del valore, **proporzionalmente alla singola capacità finanziaria, all'entità dell'intervento e alle necessità tecniche**".*

**Art. 23 cpv. 3 – Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza**

Dati i riscontri diretti nei confronti dei Cantoni, siamo dell'avviso che sia auspicabile, durante questo momento, l'accordo degli stessi.

*Proposta: "Il Consiglio federale, **in accordo con i Cantoni**, stabilisce le quote di partecipazione ai costi derivati dalla contenzione degli impianti di trasmissione dei gestori delle sottoreti interessate".*

**Art. 23 cpv. 5 – Sistema di radiocomunicazione mobile di sicurezza**

È auspicato analogo trattamento - in caso di responsabilità tra Confederazione e Cantoni o terzi.

*Proposta: "Il Consiglio federale può prevedere che i Cantoni o terzi assumano i costi supplementari cagionati alla Confederazione a causa di ritardi accumulati nell'ambito dell'attuazione o salvaguardia del valore; **per analogia la misura potrà essere adottata dai Cantoni nei confronti della Confederazione**".*

**Art. 24 cpv. 1 – Sistema di allarme, informazione in caso d'evento e radio d'emergenza**

In caso d'evento è di fondamentale importanza che l'allarme e l'informazione possano raggiungere anche persone con deficit uditivi o difficoltà motorie e, considerando il futuro smantellamento della rete analogica, anche persone residenti in zone discoste.

*Proposta: "La Confederazione si assume i costi per il sistema di allarme, l'informazione in caso di evento e la radio di emergenza **considerando le necessità di persone portatrici di deficit uditivi o difficoltà motorie e la raggiungibilità delle zone periferiche che non dispongono di rete digitale**".*

**Art. 27**

Coerentemente con quanto presentato nel commento generale "Servizio sanitario" proponiamo che all'interno della lettera d. venga tolto il termine "nel fornire assistenza sanitaria".

*Proposta: "d. sostenere le organizzazioni partner, segnatamente i servizi di salvataggio e la sanità pubblica, ~~nel fornire assistenza sanitaria~~;"*

**Art. 27 cpv. 2**

A nostro avviso all'interno di questo capoverso manca completamente la tematica legata all'intervento e proponiamo quindi l'inserimento di una nuova lettera.

*Proposta: "intervenire in caso di evento maggiore, di catastrofe, di situazione d'urgenza o di conflitto armato."*

#### **Art. 27 cpv. 2 lett. a**

Il Cantone Ticino esprime preoccupazione in merito all'introduzione di questa tipologia d'interventi, crede infatti che vi sia un eccessivo margine di interpretazione.

Proponiamo quindi che queste tipologie siano dettagliate e definite concretamente, ad esempio in una "guida per l'autorizzazione degli interventi di pubblica utilità".

#### **Art 28 lett. c – Persone tenute a prestare servizio di protezione civile**

Data la differenza di durata delle scuole reclute, a dipendenza dell'incorporazione, e per evitare quindi interpretazioni, crediamo sia più opportuno precisare un numero fisso di giorni.

*Proposta: "c. hanno prestato almeno 100 giorni di servizio militare o 150 giorni di servizio civile".*

#### **Art. 30 cpv. 3 – Durata**

Per poter definire chiaramente e senza margine d'interpretazione l'inizio dell'obbligo di servizio e di conseguenza l'inizio del conteggio dei 12 anni, è importante che il presente articolo specifichi dopo che periodo di corso base quest'ultimo è considerato come terminato.

Nell'esercito una scuola reclute è considerata conclusa dopo che il milite ha prestato 80% della durata totale e che le sue prestazioni sono qualificate almeno con una nota sufficiente.

#### **Art. 33 – Volontariato**

Dato il principio espresso di allineare la protezione civile all'esercito siamo convinti che anche in questo ambito il principio sia dovuto in particolare in relazione alla necessità di ricevere un'autorizzazione da parte del proprio datore di lavoro prima di poter proporsi quale volontario.

Proponiamo quindi di inserire un capoverso in grado di regolare il principio espresso.

#### **Art. 35 cpv. 4 – Incorporazione dei militi**

Coerentemente con le osservazioni espresse all'articolo 12, il Cantone Ticino non vede di buon occhio la messa a disposizione dei propri militi senza che il tutto sia concordato e che sia stata siglata una convenzione con uno o più Cantoni.

*Proposta: "Nel limite delle proprie possibilità e priorità, i Cantoni mettono a disposizione del richiedente [...]".*

#### **Art. 39 cpv. 1 lett. c – Soldo, vitto, alloggio e trasporto**

Per quanto attiene ai titoli di trasporto siamo dell'idea che sia necessario un chiarimento in merito all'obiettivo che si prefigge la Confederazione e di riflesso sulla forma della convocazione, le modalità per la gestione di tali documenti ed il finanziamento. In particolare, proprio su quest'ultimo aspetto il Cantone Ticino desidera capire come questo verrà erogato (ad esempio tramite un ampliamento del *contributo forfettario* pagato della Confederazione alle FFS).

#### **Art. 39 cpv. 2 – Soldo, vitto, alloggio e trasporto**

Coerentemente con quanto presentato nel rapporto esplicativo chiediamo che questo capoverso venga riformulato.

*Proposta: "la convocazione è considerata come titolo di trasporto valido".*

#### **Art. 41 – Tassa d'esenzione dall'obbligo militare**

In accordo con l'art. 33, cpv. 3, i giorni di servizio forniti volontariamente nella protezione civile devono anch'essi essere conteggiati per la riduzione della tassa soggetto del presente articolo.

Vista la riduzione degli effettivi ed il dovere di garantire tutte le prestazioni richieste dalla presente legge, è indispensabile stimolare, anche per il tramite del riconoscimento dei giorni

prestati volontariamente, i militi a mettersi a disposizione della propria organizzazione anche al di fuori della normale attività della truppa.

*Proposta: “[...] sono computati tutti i giorni di servizio prestati nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio e a titolo volontario nella protezione civile”.*

#### **Art. 45 cpv. 1 e 2 – Convocazione al servizio d’istruzione**

Siamo dell’avviso che questi due capoversi possano essere tralasciati. In effetti il capoverso 3 già definisce la responsabilità dei Cantoni per la convocazione per servizi di: servizio nella protezione civile senza interruzione, istruzione di base e corsi di ripetizione. Come già evidenziato e secondo il progetto di legge, gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino fanno già parte di quest’ultima categoria.

#### **Art. 47 cpv. 2 lett. b – Controlli**

Nella seguente lettera abbiamo identificato due errori (vedi anche art. 56 cpv. 4):

- il lasso temporale di controllo è di 3 anni e non di 3 mesi;
- manca una spaziatura in “coni” (con i).

*Proposta: “[...] che non possono essere conclusi entro **tre anni** dall’evento sono compatibili **con i** compiti della protezione civile”.*

#### **Art. 57 cpv. 2 lett. a – Competenze dell’UFPP in materia d’istruzione**

Siamo dell’avviso che in quest’articolo debba essere specificata come la formazione dei comandanti, di organizzazioni di protezione civile e di compagnia, sia di competenza della Confederazione e proponiamo quindi l’aggiunta di una lettera che, per gerarchia, andrebbe ad inserirsi al posto dell’attuale lettera “a.”.

*Proposta: “a. L’istruzione dei comandanti e dei membri degli stati maggiori;”.*

#### **Art. 57 cpv. 5 lett. a – Competenze dell’UFPP in materia d’istruzione**

La presente formulazione dà all’UFPP e alla Confederazione un margine di manovra troppo ampio, rischiando così di minare l’autonomia cantonale in materia d’istruzione. Coscienti dell’importanza di disporre di una linea comune a livello federale, chiediamo che la lettera venga riformulata così da definire con più precisione le competenze dell’UFPP.

#### **Art. 57 cpv. 5 lett. b – Competenze dell’UFPP in materia d’istruzione**

Per una questione puramente linguistica, chiediamo che la lettera venga riformulata:

*Proposta: “b. le condizioni per l’istruzione abbreviata”.*

#### **Art. 62 cpv. 5 – Obbligo di costruire e obbligo di versare contributi sostitutivi**

Per rilevanza linguistica e di significato, chiediamo che questo paragrafo venga riformulato.

*Proposta: “Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi delle misure edilizie destinate a proteggere i beni culturali **d’importanza nazionale** [...]”.*

#### **Art. 63 cpv. 3 – Gestione della realizzazione di rifugi, utilizzazione e ammontare dei contributi sostitutivi**

La Confederazione non si assumerà i costi di manutenzione degli impianti di protezione non più riconosciuti per “il caso bellico” (Strategia 2015+). Si ritiene indispensabile poter utilizzare i fondi provenienti dai contributi sostitutivi a favore delle strutture protette impiegate per le situazioni di emergenza e per i casi di catastrofe da parte della Protezione civile e dei partner della Protezione della popolazione.



*Proposta: "I fondi provenienti dai contributi sostitutivi sono in primo luogo destinati al finanziamento dei rifugi pubblici dei Comuni e al rinnovamento dei rifugi privati. I fondi rimanenti possono essere utilizzati esclusivamente per il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione ai fini della protezione civile, il loro smantellamento ai sensi dell'articolo 91 capoverso 3, **la manutenzione degli impianti di protezione non finanziati dalla Confederazione** e l'acquisizione di materiale ai sensi dell'articolo 92 lettera c. nonché per il controllo periodico dei rifugi".*

#### **Art. 74 – Esecuzione sostitutiva**

Qualora si fossero riscontrati difetti, abusi, danni, e mancata prontezza operativa la responsabilità è sempre stata del proprietario della struttura protetta di PCi. La nuova denominazione "detentore" è poco chiara e crea maggiore confusione nella comprensione delle responsabilità (ripristino e assunzione dei costi).

*Proposta: "Se il proprietario **della struttura protetta di PCi** non adotta le misure prescritte, l'autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso, a spese del proprietario. [...]"*

#### **Art. 91 cpv. 1 lett. d – Confederazione**

All'interno di questa lettera abbiamo identificato un errore di trascrizione: viene fatto riferimento all'"articolo 32 capoverso 4". Crediamo invece che si volesse intendere l'articolo 35 capoverso 4, il quale fa riferimento alla messa a disposizione "della Confederazione di un numero sufficiente di militi idonei per assolvere i compiti di aiuto alla condotta e di protezione NBC che rientrano nelle competenze della Confederazione. [...]"

#### **Art. 91 cpv. 2 – Confederazione**

La Confederazione (UFPP) a partire dal 2002 ha sempre riconosciuto, per la realizzazione degli impianti di protezione, il finanziamento completo della struttura protetta (scavo, involucro e infrastrutture tecniche) secondo le ITO 1977. Non si comprende quanto descritto nel Rapporto esplicativo a pagina 47 "I costi supplementari riconosciuti sono i costi che si aggiungono a quelli necessari per la costruzione di uno scantinato ordinario, per esempio i costi per il rinforzo delle pareti, le porte blindate, l'uscita di soccorso e gli impianti tecnici, tra cui gli apparecchi di ventilazione, gli impianti elettrici e sanitari."

Se i costi per la realizzazione di un Posto comando tipo PC I sono di circa fr. 3'000'000.-, secondo quanto menzionato, i costi supplementari riconosciuti dalla Confederazione si ridurrebbero sensibilmente (scavo, spessori standard per cantinati, onorari, ecc.).

Per quanto riguarda gli impianti si richiede quindi una formulazione specifica dei costi riconosciuti.

#### **Art. 91 cpv. 3 – Confederazione**

Si ritiene essenziale che la Confederazione riconosca incentivi finanziari ai Cantoni che s'impegheranno a trasformare gli impianti non più in pianificazione (non in prontezza per il caso bellico), nei Comuni con un disavanzo in posti protetti, in rifugi pubblici a favore della popolazione.

Ai Cantoni, che provvederanno ad una oculata pianificazione strategica e a un cambiamento di destinazione esecutivo, dovrà venir corrisposto un importo forfettario che sarà poi trasformato per incrementare il grado di copertura in posti protetti. L'importo riconosciuto dovrà essere elargito a dipendenza del tipo di impianto (PC / IAP / CSP / OP).

*Proposta: "Essa si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche delle costruzioni di protezione, se queste ultime sono messe fuori uso e **versa un importo forfettario** per lo smantellamento degli impianti di protezione, se questi ultimi continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile e sono destinati ad altra utilizzazione dalle competenti autorità o da terzi."*

#### **Art. 91 cpv. 7 – Confederazione**

La Confederazione dovrebbe vigilare affinché i Cantoni garantiscano la prontezza operativa, la manutenzione e le opere di miglioria necessarie alla salvaguardia degli impianti di protezione per il "caso bellico". La documentazione fornita dai Cantoni, relativa alle nuove "Istruzioni dell'Ufficio federale della protezione della popolazione sui controlli periodici degli impianti di protezione (Istruzioni CPI 2018)", permetterà comunque alla Confederazione di avere un controllo sullo stato degli impianti di protezione.

*Proposta: - Stralciare capoverso - .*

#### **Art. 91 cpv. 9 – Confederazione**


Gli impianti selezionati per il "caso bellico" saranno pianificati dal Cantone e approvati dall'UFPP. Queste strutture dovranno garantire la prontezza operativa e risultare in perfetto stato di conservazione. Pertanto, la manutenzione ordinaria deve essere finanziata dalla Confederazione. Gli importi forfettari annui versati dalla Confederazione non sono sufficienti a garantirne una corretta manutenzione delle infrastrutture.

*Proposta: La Confederazione non si assume:*

- a. i costi per l'acquisto di terreni né le indennità per l'uso di terreni pubblici o privati;*
- b. le tasse cantonali e comunali;*
- c. i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione **non pianificati per il caso bellico.***


Il Consiglio di Stato riconosce l'importanza ricoperta dalla presente legge e per questo motivo desidera rinnovare la sua gratitudine per la possibilità data di esprimere la propria opinione. Sicuri della presa a carico di quanto presentato, voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Presidente:  


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Cocchi

#### Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch);
- Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch);
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch);
- Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch);
- Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (alexander.krethlow@rkmzf.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.